



**La gestione delle segnalazioni –
II *Whistleblowing***

Chi può segnalare?

Sono legittimati a segnalare violazioni di cui siano venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, le persone che operano in qualità di:

- **lavoratori subordinati**, con qualsivoglia tipologia di contratto;
- **lavoratori autonomi**;
- **collaboratori, liberi professionisti e consulenti**;
- **volontari e tirocinanti**, anche non retribuiti;
- **azionisti** (persone fisiche);
- persone con funzioni, anche di fatto, di **amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza**.

In generale, tutti gli *stakeholder* della Società.

Quando si può segnalare?

La segnalazione può essere fatta:

- **quando il rapporto giuridico è in corso**;
- **quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato**, nel caso in cui il segnalante sia venuto a conoscenza di una violazione durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- **durante il periodo di prova**;
- **successivamente alla cessazione del rapporto giuridico**, nel caso in cui il segnalante sia venuto a conoscenza di violazioni prima dello scioglimento del rapporto stesso (es. pensionati).

Cosa si può segnalare?

Potranno essere segnalati comportamenti, atti od omissioni, che possono consistere in:

- **illeciti commessi in violazione della normativa dell'Unione Europea relativa ai determinati settori** (*tra cui appalti pubblici; sicurezza e conformità dei prodotti; tutela dell'ambiente; salute pubblica; protezione dei consumatori; protezione dei dati personali, sicurezza sistemi informativi*);
- **atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea, nonché che compromettono la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali** (*ad esempio: violazioni in materia di concorrenza e aiuti di Stato*).

- **reati c.d. presupposto** ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- **violazioni del Modello organizzativo** adottato ai sensi del D.Lgs. 231/01.

La segnalazione può avere a oggetto anche informazioni relative a condotte volte a **occultare** le violazioni sopra indicate, nonché violazioni **non ancora commesse** che il segnalante, ragionevolmente, ritenga possano verificarsi sulla base di elementi concreti.

Cosa NON si può segnalare?

Non possono essere oggetto di segnalazione:

- **le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale** del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro con colleghi o propri superiori;
- le **violazioni** laddove già disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione Europea e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano **che già garantiscono apposite procedure di segnalazione;**
- le **violazioni in materia di sicurezza nazionale**, nonché di **appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale**, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea.
- **notizie palesemente prive di fondamento;**
- **informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico;**
- informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. **voci di corridoio**).

Le tutele del Segnalante

Il sistema di protezione previsto dal D.Lgs. 24/2003 offre i seguenti tipi di tutela:

1. tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone segnalate o comunque coinvolte nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Inviando una segnalazione manterrai infatti il **totale anonimato**, a meno che non desideri fornire informazioni personali in modo volontario.

I dati personali identificativi del segnalante, qualora rivelati dallo stesso, saranno visualizzati (e conservati) esclusivamente dal Gestore delle segnalazioni nominato da Humantech, **salvo il caso di segnalazioni in mala fede o diffamatorie.**

2. protezione da eventuali ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, poste in essere dall'ente nei confronti del segnalante ed in ragione della segnalazione;

3. limitazioni di responsabilità penale, civile o amministrativa rispetto alla rivelazione e diffusione di alcune categorie di informazioni, che operano al ricorrere di determinate condizioni;

4. previsione di misure di sostegno da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da

ANAC.

Estensione delle tutele del Segnalante

Le tutele previste dal Decreto **si applicano anche alle persone diverse dal segnalante** che potrebbero essere comunque destinatarie di ritorsioni, in ragione del loro ruolo assunto nell'ambito della segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante. Fra questi, rientrano:

- i c.d. “**facilitatori**”, ossia coloro che hanno supportato il segnalante nella propria segnalazione;
- **colleghi di lavoro** e persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante;
- **parenti o affetti stabili** del segnalante;
- **enti di proprietà del segnalante** o che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

Perdita delle tutele del Segnalante

Al momento della segnalazione, **il segnalante deve avere fondato motivo di ritenere che le informazioni oggetto della sua denuncia siano vere.**

Le tutele previste dal D.Lgs. 24/23, infatti, non si applicano quando sia accertata la responsabilità penale o civile del segnalante per i reati di diffamazione o calunnia, o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, commessi con dolo o colpa grave.

In caso di perdita delle tutele, oltre all'applicazione di **sanzioni disciplinari**, è prevista altresì una **sanzione amministrativa da 500 a 2.500 Euro** da parte di ANAC.

Come puoi inviare una segnalazione?

In ottemperanza ai dettami legislativi, **Humantech S.r.l.** ha implementato il proprio canale interno di segnalazioni, mettendo a disposizione dei Destinatari una **Piattaforma informatica** rispondente ai requisiti previsti dal D.Lgs. 24/23 ed accessibile al seguente *link*:

<https://whistlesblow.it/c/humantech-srl>

nonché dalla pagina dedicata al “Whistleblowing” presente sul sito internet della Società:

<https://grupphumantech.com/whistleblowing/>

Attraverso la Piattaforma è possibile effettuare:

- una **segnalazione scritta**, mediante la compilazione guidata di un Modulo di segnalazione;
- una **segnalazione orale**, richiedendo un incontro riservato con il Gestore interno delle segnalazioni.

Le Segnalazioni devono essere, in ogni caso, **circostanziate e fondate**.

Attraverso un numero identificativo univoco automaticamente generato dalla Piattaforma (e che non potrà essere recuperato o duplicato in alcun modo) sarà possibile per il Segnalante **monitorare** lo stato di lavorazione della propria segnalazione ed eventualmente interloquire con il Gestore della segnalazione nominato dalla Società.

Come verrà gestita la tua Segnalazione?

La gestione del canale interno di segnalazione e della Segnalazione stessa è stata affidata da **Humantech S.r.l.** ad un **Gestore interno delle segnalazioni**, autonomo e specificatamente formato in tema di gestione delle segnalazioni, il quale gestirà la Segnalazione secondo la procedura* adottata dalla Società medesima.

In particolare, il Gestore interno **darà diligente seguito** alle segnalazioni ricevute, verificandone il contenuto e svolgendo un'**attività istruttoria interna** al fine di verificarne la sussistenza e consentire l'adozione di misure atte a prevenire o sanzionare le irregolarità o gli illeciti individuati.

Il Segnalante verrà **informato** del ricevimento della segnalazione e degli esiti degli accertamenti svolti.

Più specificatamente, il Gestore del canale di segnalazione interno:

- **rilascerà al Segnalante avviso di ricevimento** della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- **manterrà le interlocuzioni con il Segnalante**, anche chiedendo eventuali integrazioni in merito all'oggetto della segnalazione;
- **fornirà riscontro al Segnalante** entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

** È possibile consultare la procedura whistleblowing adottata da Humantech S.r.l. mediante invio di specifica richiesta all'indirizzo e-mail info@grupphumantech.it*

Quali altri canali di segnalazione sono a disposizione del Segnalante?

▪ **IL CANALE ESTERNO DI ANAC**

Presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (**ANAC**) è attivo un canale di segnalazione esterna, tale da garantire, anche tramite strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone segnalate o comunque coinvolte nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le segnalazioni saranno **gestite dall'ANAC** secondo la procedura adottata dall'ente medesimo.

Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna solo se, al momento della presentazione:

- **il canale di segnalazione interno, pur essendo obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal Decreto;**
- **il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito** da parte della persona o dell'ufficio designati;
- **il segnalante ha fondati motivi di ritenere** che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa **non sarebbe dato efficace seguito** ovvero che questa potrebbe determinare il **rischio di ritorsioni**;
- **il segnalante ha fondati motivi di ritenere** che la violazione possa costituire un **pericolo imminente o palese per il pubblico interesse**;
- il segnalante **sia il Gestore delle Segnalazioni e/o il Gestore delle segnalazioni supplente** individuati dalla Società.

Quali altri canali di segnalazione sono a disposizione del Segnalante?

▪ **DIVULGAZIONE PUBBLICA**

È possibile rendere di pubblico dominio le informazioni sulle violazioni di cui si è venuti a conoscenza nel proprio contesto lavorativo, **tramite la stampa** o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero illimitato di persone (ivi inclusi i **social network**).

Il segnalante, tuttavia, è tutelato solo qualora, al momento della divulgazione, ricorra una delle seguenti **condizioni**:

- Il segnalante ha **previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ad ANAC, rimasta priva di riscontro** nei termini previsti per dar corso alle segnalazioni (3 o 6 mesi);

- Il segnalante ha fondato e ragionevole motivo di ritenere che la violazione possa rappresentare un **pericolo imminente o palese per il pubblico interesse**, ovvero che un'eventuale segnalazione esterna possa comportare il **rischio di ritorsioni** oppure possa **non aver efficace seguito**.

▪ **LA DENUNCIA ALL'AUTORITA' GIURISDIZIONALE**

Il segnalante ha comunque la facoltà di valutare la proposizione di una denuncia all'Autorità giurisdizionale qualora sia venuto a conoscenza di condotte illecite nel proprio contesto lavorativo.